

P R E M E S S A

I - L'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, costituito con decreto 22 febbraio-28 marzo 2001 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale, si insediò il 5 aprile successivo in locali posti a disposizione, in Bologna, dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, che ha provveduto anche, in modo invero inadeguato - siccome segnalato nella relazione semestrale - ad assegnare il personale di segreteria, nonché a fornire le macchine, le attrezzature e gli arredi degli uffici.

II - Il comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000, nella sua originaria formulazione, stabilisce che il Garante, intervenendo sulla base anche di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato, cura che i rapporti fra Fisco e contribuenti siano di fiducia e non incrinati invece da disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale od irragionevoli o da qualunque altro comportamento negativo dell'Amministrazione finanziaria in genere, non esclusi gli Uffici Tributi degli Enti locali.

La disposizione indica in forma soltanto ellittica i compiti del Garante, che si sostanziano più propriamente nella tutela dell'osservanza dello Statuto dei diritti del contribuente e che sono ora meglio esplicitati dall'art. 13-bis aggiunto alla legge n° 212/2000 dalla "Finanziaria 2003". Che assegna al Garante, significativamente, l'incombenza di fornire al Parlamento ed al Governo dati e notizie sullo stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti nel campo delle politiche fiscali.

Tale è essenzialmente l'oggetto della presente relazione, mentre quello della relazione semestrale si esaurisce, secondo la lettera del comma 12 dell'art. 13 della legge cit., nell'individuazione degli aspetti critici più rilevanti dell'attività svolta dal Garante, nonché nella prospettazione delle relative soluzioni.

III - I dati statistici di seguito indicati sono stati assunti in base alla codifica adottata da questo Ufficio, l'unica che consente di monitorare il grado di efficienza, funzionalità, regolarità e correttezza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria e di evidenziare, insieme, l'andamento dei rapporti fra questa ed i contribuenti, se "di fiducia" oppure "incrinati". L'unica classificazione per materia, considerandone la peculiarità, è quella di cui al Cod. 11, relativa ai tributi locali.

Le "risoluzioni" emesse su ciascuna "segnalazione" indicano poi, in partico-

lare, le "disfunzioni", "irregolarità" e "scorrettezze" (più propriamente: le violazioni dello Statuto), nonché le questioni per esse insorte, prospettandone motivatamente le soluzioni ed i rimedi.

A T T I V I T A' S V O L T A

N E L 2 0 0 1

La costituzione dell'Ufficio fu resa nota al pubblico attraverso un comunicato stampa diramato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nei primi di maggio 2001.

In quell'anno pervennero 103 segnalazioni e furono pronunciate 30 risoluzioni.

N E L 2 0 0 2

Pervennero 182 segnalazioni e furono pronunciate nell'anno 142 risoluzioni, siccome riferito con la Relazione già inoltrata (all. A).

N E L 2 0 0 3

S E G N A L A Z I O N I

Ne sono pervenute 261:

- 39 per omissioni, disfunzioni, irregolarità e scorrettezze, in genere;
- 169 per la "disfunzione" concernente, in particolare, la ritardata od omessa liquidazione dei crediti di imposta;
- 13 contenenti critiche all'operato degli Uffici e/o per le procedure da loro seguite nell'accertamento e nell'imposizione dei tributi, nonché nell'esclusione di esenzioni ed agevolazioni;
- 8 aventi ad oggetto denunce di irregolarità o di abusi intervenuti nel corso delle verifiche fiscali;
- 4 contenenti specifiche richieste di attivazione di autotutela o censura al diniego di esse da parte degli Uffici;
- 13 per questioni di interpretazione e di applicabilità di disposizioni tributarie;
- 2 riguardanti quesiti di carattere tributario e/o mere richieste di assistenza o consulenza tributaria;
- 2 di ipotesi di ingiustizia tributaria di particolare rilievo per inosservanza dei principi costituzionali recepiti dallo Statuto dei diritti del contribuente e/o in dipendenza di disposizioni in vigore o di

comportamenti dell'Amministrazione; di casi di esercizio del potere di remissione in termini ex art. 9 legge cit.;

11 relative a tributi locali od a questioni ad essi afferenti.

La "competenza" del Garante del Contribuente rispetto a quest'ultima categoria di segnalazioni trova fondamento nel comma 4 dell'art. 1 della legge n° 212/2000, oltre che nello stesso carattere regionale dell'ufficio. Ciò viene contestato però da più parti e risulta, anzi, che alcuni Comuni della Lombardia, del Piemonte e della Toscana hanno provveduto -o stanno provvedendo-, facoltati dai rispettivi Regolamenti, alla nomina di propri garanti del contribuente in materia di tributi locali. E' dunque necessario, al fine di evitare possibili "conflitti di competenza", che la questione sia risolta legislativamente e definitivamente, siccome da sempre auspicato da questo Garante.

R I S O L U Z I O N I

Ne sono state emesse nell'anno 260:

14 di inammissibilità;

25 di non luogo a deliberare;

2 di incompetenza territoriale;

30 di rigetto;

189 di accoglimento.

I - Sono state dichiarate inammissibili le richieste di informazione e/o di consulenza tributaria, nonché le censure mosse a provvedimenti dell'Amministrazione impugnati od impugnabili dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, cui il Garante, che non è organo di giustizia tributaria, non può sostituirsi, nè sovrapporsi; può solo rilevare, con effetto meramente dichiarativo, l'eventuale manifesta illegittimità od infondatezza dei provvedimenti.

II - Le risoluzioni di non luogo a deliberare si riferiscono, per la più parte, a segnalazioni delle quali è venuto a mancare l'oggetto nel corso dell'istruttoria, per le intervenute autotutele richieste dai contribuenti e/o attivate da questo Garante. Positivo è il crescente numero delle autotutele, che denota la sempre maggiore attenzione dell'A.F. per le legittime istanze dei contribuenti.

III - Sono altresì in aumento le risoluzioni di rigetto, che accertano l'infondatezza di doglianze dei contribuenti e, di converso, positivamente la

regolarità e la correttezza dell'operato degli Uffici tributari e dei Comandi della Guardia di Finanza.

IV - Le risoluzioni di accoglimento più numerose - l'80 % circa - hanno ad oggetto la ritardata od omessa liquidazione dei crediti di imposta in materia, gradatamente, di Irpef, Ilor, Iva ed Irpeg. E' questa la "disfunzione" che più crea sfiducia nei contribuenti e maggiormente incrina, in quanto persistente, i loro rapporti con il Fisco. Per ciò questo Garante continua a rivolgere al competente Settore Gestione Tributi della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate il richiamo di cui al comma 10 dell'art. 13 della legge n° 212/2000, pure prendendo atto dell'interesse recentemente dimostrato dall'A.F. alla risoluzione del problema. Che, per l'entità del debito, cumulatosi in più di un decennio, ha assunto rilevanza politica.

Fra le altre risoluzioni di accoglimento sono degne di rilievo:

- 179/03 - E' illegittima la cartella di pagamento che non indichi chiaramente e compiutamente, in violazione del comma 1 dell'art. 7 della legge n° 212/2000, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'imposizione;

- 254/03 - L'attività professionale svolta abitualmente, ma in assenza di autonoma organizzazione non integra il presupposto dell'Irap;

- 304/03 - Non è improntato al principio della collaborazione e della buona fede il comportamento dell'Ufficio che, omettendo di operare in tempo utile lo sgravio delle imposte non dovute, renda più gravoso per il contribuente l'effettuazione del sopravvenuto condono fiscale;

- 335/03 - In materia di Ici, la notificazione della variazione in diminuzione delle rendite catastali segna il momento iniziale della prescrizione triennale del diritto al rimborso della maggiore imposta pagata (in base alle rendite presunte), anche negli anni antecedenti all'ultimo triennio;

- 349/03 - La comunicazione con la quale il Concessionario della riscossione delle imposte rammenta al contribuente di versare in una situazione debitoria, segnalando così opportunamente l'esecuzione forzata, deve contenere anch'essa ogni utile indicazione circa la specie e l'ammontare del tributo, l'atto impositivo in forza del quale procede e l'Ufficio presso cui è possibile ottenere complete informazioni al riguardo;

- 351/03 - Lo Statuto dei diritti del contribuente, enunciando le disposizioni che, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Cost., rappresentano i principi generali dell'ordinamento tributario, detta le prescrizioni cui, per l'osservanza di tali principi, debbono attenersi il Legislatore, il Governo e l'Amministrazione finanziaria. Il Grante del contribuente può intervenire soltanto, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, per le prescrizioni che riguarda-

no il comportamento degli Uffici tributari; nulla può fare invece per le altre prescrizioni, se non prendere atto della eventuale loro inosservanza od inattuazione e segnalarne gli effetti, con riferimento alla qualità dei rapporti fra

Fisco e contribuenti, nella relazione annuale ex art. 13-bis della legge n° 212;

-352/03 - L'eccessiva lentezza del processo tributario vale ad "incrinare" i rapporti fra contribuenti e Fisco - e, più in generale, fra cittadini e Stato -, che debbono essere invece "di fiducia", secondo la dizione del comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000;

-379/03 - L'affissione all'albo pretorio della delibera comunale di attribuzione, ai fini dell'Ici, del valore ad un'area edificabile non vale ad assicurare, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge cit., la conoscenza da parte del soggetto passivo d'imposta degli atti a lui destinati;

-380/03 - L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica fiscale, senza che il contribuente abbia avuto modo di comunicare le proprie eventuali osservazioni e richieste ex comma 7 dell'art. 12 della s.l. è illegittimo, ove non sia adeguatamente motivata la "particolare urgenza";

-407/03 - Sono illegittimi e vanno annullati, in via di autotutela, gli avvisi di liquidazione che l'Ufficio Tributi del Comune ha emesso, ai fini dell'Ici, nei confronti del nudo proprietario, anzichè del soggetto titolare del diritto di abitazione dell'immobile.

S T A T O D E I R A P P O R T I F R A F I S C O E C O N T R I B U E N T I - P O L I T I C H E F I S C A L I -

I - I dati come sopra esposti e classificati, illustrando l'attività svolta da questo Garante, segnalandone gli aspetti critici più rilevanti e fornendo un quadro quanto più possibile completo -nel numero, specie e natura- delle deficienze, irregolarità, disfunzioni e scorrettezze degli Uffici tributari della Regione, indicano nel contempo lo stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti. Che di tali aspetti e di tali deficienze è, ovviamente, il riflesso.

II - Le risoluzioni di seguito riportate riguardano casi di particolare rilevanza, in cui le disposizioni in vigore (o l'interpretazione ad esse data) ovvero i comportamenti dell'Amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti e conseguenze negative nei loro rapporti con il Fisco, secondo la lettera del comma 11 dell'art. 13 l.o. Qui fa evidente riferimento l'art. 13-bis aggiunto alla "Finanziaria 2003". Per ciò le questioni oggetto di tali risoluzioni possono essere materia di politica fiscale.

-233/03 - In caso di esercizio del diritto di riscatto agrario, la restituzione della somma risultata indebitamente versata, a titolo di imposta di registro, da chi non sia titolare del diritto di prelazione non può essere considerata come ordinario rimborso d'imposta, regolato dalle leggi tributarie, dando luogo invece ad un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetto a prescrizione decennale (all. B);

-258/03 - Rimborso delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebitamente versate (artt. 26 e 57 bis d.lgs. n° 112/1999; Circ. del Ministero E.F. n° 97/E del 20 novembre 2001 - Proposta di semplificazione della relativa procedura (all. C);

-305/03 - Integra l'ipotesi dell'indebito oggettivo il versamento di somme indebitamente effettuato a titolo di Iva per una cessione di azienda soggetta invece ad imposta di registro (all. D);

-312/03 - La prescrizione triennale di cui al comma 1 dell'art. 13 d.lgs. n° 504 del 1992 riguarda versamenti non dovuti, eseguiti tuttavia in riferimento ad un rapporto giuridico-tributario esistente, in base cioè ad una causa idonea, sia pure in astratto, a giustificarli; mancando tale causa, si verte in tema di indebito oggettivo, soggetto a prescrizione decennale (all. E);

-347/03 - Il decorso prescrizionale decennale per l'indebito oggettivo ha inizio quando, definendosi il rapporto tributario, il versamento d'imposta già eseguito in forma anomala resta privo di causa (all. F);

-348/03 - E' illegittima la compensazione operata dal Concessionario della riscossione delle imposte fra tributi iscritti a ruolo pendenti verso una società ammessa all'amministrazione straordinaria e crediti per rimborsi di imposte maturati dalla società verso il Fisco nel corso della procedura: questi crediti vanno soddisfatti in prededuzione, mentre quelli vanno insinuati nel passivo della società (all. G);

-350/03 - Le maggiori imposte versate in conseguenza di mero errore materiale contenuto nella denuncia di successione costituiscono indebito oggettivo e vanno rimborsate contestualmente alla correzione della denuncia, senza che se ne faccia formale rettifica (all. H);

-422/03 - L'art. 1 del d.lgs. n° 193/01, modificando la precedente normativa in materia, non esime affatto il Concessionario dall'osservanza del termine previsto dall'art. 17 del d.P.R. n° 602/73, facoltandolo a provvedere alla notificazione della cartella di pagamento consegnatagli dall'Ufficio addirittura nel termine prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c. (all. I)

III - Le risoluzioni 233, 305, 312, 347 e 350/03 hanno ad oggetto ipotesi di indebito oggettivo in materia tributaria. Si propone che la fattispecie sia definita legislativamente, precisandosi che l'A.F. non può "incamerare", ma deve accantona-

re e restituire d'ufficio, prontamente, le somme ricevute per errore o che risultino essere state, comunque, versate indebitamente senza causa, in mancanza, cioè, di un rapporto tributario ad hoc.

Appartengono senza dubbio alla fattispecie l'ipotesi dell'indebito ex latere accipientis, del pagamento, cioè, di un debito oggettivamente esistente, ma effettuato a soggetto diverso dal creditore (risoluzione 312/03), e quella del versamento dell'imposta di registro eseguito (condizionatamente) dallo stipulante di contratto di acquisto di fondo rustico che non risulterà però titolare del diritto di prelazione (risoluzione 233/03).

IV - Così delineata la fattispecie dell'indebito oggettivo tributario, risulterà di converso precisata anche la figura del rimborso c.d. ordinario delle eccedenze, nonché dei versamenti di imposta che, pure essendo frutto di errore materiale o di duplicazione, risultano eseguiti tuttavia in base ad un rapporto tributario idoneo, in astratto, a giustificarli.

V - La semplificazione delle procedure di riscossione delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebitamente versate, proposta con la risoluzione 258/03, può essere realizzata attraverso la semplice modifica della Circ. 97/E emessa dalla Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni dell'Agenzia delle Entrate in data 20 novembre 2001.

Anche la questione oggetto della risoluzione 348/03 può essere evitata con la semplice integrazione della Direttiva 2 giugno 1995 invocata dal Concessionario della riscossione delle imposte, che, recependo la normativa del codice civile, sconosce in materia i principi cui sono informate le procedure fallimentari.

VI - E' invece materia di politica fiscale la questione insorta dall'interpretazione dell'art. 1 del d.lgs. 193/01, che, modificando la precedente normativa e non prevedendo più alcun termine specifico al riguardo, autorizzerebbe la notificazione della cartella esattoriale nel più ampio termine di prescrizione decennale. Si auspica che il problema sia risolto legislativamente, onde il contribuente non sia perseguito dal Fisco a tempo indeterminato, per non meno di quindici anni, in spreto a quanto statuito peraltro dalla Corte Costituzionale, con l'ordinanza n° 107 dell'1 aprile 2003, siccome fatto presente nella risoluzione 422/03.

VII - Dello stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti si è già detto: l'incrinatura di tali rapporti che più preoccupa è quella dipendente dalla ritardata od omessa liquidazione dei crediti di imposta. Ciò è comprovato dal numero peraltro crescente delle relative segnalazioni (n° 169, rispetto a n° 94 del 2002),

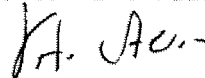
Attraverso le indicate "risoluzioni" questo Garante del Contribuente usa rivolgere agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, agli Uffici Tributi dei Comuni ed ai Reparti operativi della Guardia di Finanza "richiami", "raccomandazioni", "richieste", "segnalazioni", "sollecitazioni" od "inviti", che non hanno -secondo lo stesso significato delle locuzioni-, nè possono avere -nella logica dell'ordinamento statutale- efficacia cogente.

La pratica realizzazione dei compiti istituzionali del Garante è affidata così, principalmente, alla comprensione ed alla collaborazione dei predetti Uffici, nonché delle Autorità su di essi preposte.

Ciò precisato, questo Garante deve tuttavia far presente che il "richiamo" e l'"invito" rivolti, rispettivamente, alla Guardia di Finanza di Castel San Giovanni ed all'Ufficio di Rimini 2 dell'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni 48/02 (all. L) e 394/03 (all. M) sono restati ineseguiti, ingiustamente, senza un plausibile motivo, come è dato di rilevare dall'acclusa documentazione.

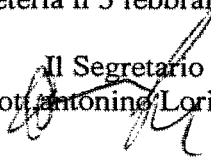
Sono stati espressi nell'anno 12 pareri ex art. 10 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n° 32, per mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari della Regione. Le interruzioni di servizio, tutte temporanee, eccezionali e giustificate, non hanno comportato apprezzabili disfunzioni ex comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000.

Il Presidente
dott. Vito Aliano



Depositata in segreteria il 5 febbraio 2004

Il Segretario
Dott. Antonino Loriggio



All.A)



Relazione annuale 2002

*Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

PREMESSA

I - L'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, costituito con decreto 22 febbraio-28 marzo 2001 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale, si insediò il 5 aprile successivo in locali posti a disposizione, in Bologna, dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, che ha provveduto anche ad assegnare il personale di segreteria, nonché a fornire le macchine, le attrezzature e gli arredi degli uffici.

II - Il comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000, nella sua originaria formulazione, stabilisce che il Garante, intervenendo sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato, cura che i rapporti tra Fisco e contribuenti siano di fiducia e non incrinati invece da disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale od irragionevoli o da qualunque altro comportamento negativo dell'Amministrazione finanziaria in genere, non esclusi gli Uffici Tributi degli Enti locali.

La disposizione indica in forma soltanto ellittica i compiti del Garante, che si sostanziano più propriamente nella tutela dell'osservanza dello Statuto dei diritti del contribuente e che sono ora meglio esplicitati dall'art. 13-bis aggiunto alla legge 212/2000 dalla "Finanziaria 2003". Che assegna al Garante, significativamente, l'incombenza di fornire al Parlamento ed al Governo dati e notizie sullo stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

III - I dati e le notizie che, in ossequio a tale norma, vengono di seguito esposti sono stati rilevati secondo l'allegata classificazione (all.A), che, considerando, da un lato, l'oggetto delle "segnalazioni" inoltrate dai contribuenti e, dall'altro, i compiti istituzionalmente svolti dal Garante, consente di monitorare il grado di efficienza, funzionalità, regolarità e correttezza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria e, insieme, l'andamento dei rapporti di essa con i contribuenti, se "di fiducia" oppure "incrinati".

Dalle "risoluzioni" emesse su ciascuna "segnalazione" è dato di rilevare poi, con l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze dei contribuenti, la specie ed il numero delle disfunzioni, irregolarità e scorrettezze o, più esaurientemente, delle violazioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

IV - Le segnalazioni di Cod.11, in particolare, riguardano i tributi locali e le questioni ad essi afferenti, per le quali non è esclusa la competenza del Garante del contribuente, che è organo peraltro di carattere regionale, in virtù del disposto di cui al comma 4 dell'art.1 della legge 212/2000 ed in linea con la devolution notoriamente in programmazione.

Si ritiene, correlativamente, che, rispetto alla generale garanzia offerta dal Difensore Civico regionale, provinciale e comunale ad ogni cittadino, per l'attività amministrativa, da qualunque amministrazione pubblica esercitata, quella del Garante del Contribuente sia speciale e particolare, assicurata soltanto al cittadino-contribuente, limitatamente alla materia tributaria e nei confronti unicamente dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e degli

Uffici Tributi degli Enti locali, cui siano addebitabili disfunzioni, irregolarità, scorrettezze od altro.

Si auspica ad ogni modo che, ad evitare possibili conflitti specie in materia di tributi locali, la cognizione del Garante del Contribuente, rispetto a quella del Difensore Civico, sia meglio definita legislativamente.

ATTIVITA' DEL GARANTE NELL'ANNO 2001

La costituzione dell'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna fu resa nota al pubblico attraverso un comunicato stampa diramato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nei primi di maggio 2001.

In quell'anno pervennero 103 segnalazioni e furono pronunciate 30 risoluzioni, delle quali si allegano, per completezza di informazione, le più significative (all.B).

ATTIVITA' DEL GARANTE NELL'ANNO 2002

SEGNALAZIONI PERVENUTE

Da allora l'attività di questo Garante è andata sempre più crescendo e nel 2002 sono pervenute 182 segnalazioni:

- 23 di Cod.1 per omissioni, disfunzioni, irregolarità e scorrettezze, in genere, degli Uffici tributari;
- 94 di Cod.2 per la "disfunzione" concernente, in particolare, la ritardata od omessa liquidazione dei crediti d'imposta;
- 11 di Cod.3 concernenti critiche alle procedure seguite e/o all'operato degli uffici nell'accertamento dei tributi e nel diniego di esenzioni ed agevolazioni;
- 03 di Cod.4 aventi ad oggetto denunce di irregolarità nelle verifiche fiscali;
- 14 di Cod.5 relative ad autotutele, richieste dal contribuente, attivate dal Garante e/o promosse d'Ufficio;
- 00 di Cod.6 per le procedure di interpello;
- 07 di Cod.7 per questioni di interpretazione e di applicazione di disposizioni tributarie;
- 03 di Cod.8 che prospettano al Garante per il giudizio concrete fattispecie di giustizia tributaria, per le quali sono state o possono essere ancora adite le Commissioni Tributarie;

- 02 di Cod.9 riguardanti quesiti di carattere tributario e/o mere richieste di consulenza tributaria;
- 06 di Cod.10 di ipotesi di ingiustizia tributaria di particolare rilievo per inosservanza dei principi costituzionali recepiti dallo Statuto dei diritti del contribuente e/o in dipendenza di disposizioni in vigore o di comportamenti dell'Amministrazione; di casi di esercizio del potere di remissione in termini ex art.9 s.l.;
- 19 di Cod.11 relative a tributi locali od a questioni ad essi afferenti.

RISOLUZIONI PRONUNCIATE

Sono state pronunciate nell'anno 142 risoluzioni:

- 12 di inammissibilità;
- 21 di non luogo a deliberare;
- 02 di incompetenza territoriale;
- 18 di rigetto;
- 89 di accoglimento.

INAMMISSIBILITA'

Sono state dichiarate inammissibili le richieste di informazione e/o di consulenza tributaria, nonché le censure mosse a provvedimenti dell'Amministrazione impugnati od ancora impugnabili dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, cui il Garante non può sostituirsi, né sovrapporsi; può solo rilevare, con effetto meramente dichiarativo, l'eventuale manifesta illegittimità od infondatezza dei provvedimenti.

Con la risoluzione di inammissibilità 53/02 questo Garante ha rilevato l'eccessiva lentezza del processo tributario, spiegando che anch'essa vale ad "incrinare" i rapporti fra contribuenti e Fisco e, più generalmente, fra cittadini e Stato. Mentre con la risoluzione 54/02 ha segnalato al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Bologna l'opportunità che, per i motivi che ne risultano addotti a sostegno, l'appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia fissato con urgenza. La raccomandazione è stata recepita ed il giudizio risulta essere stato già definito.

NON LUOGO A DELIBERARE

Le risoluzioni di non luogo a deliberare prendono atto delle autotutele esercitate, dopo la presentazione delle segnalazioni, su istanze di contribuenti e/o attivate da questo Garante.

Che ha promosso, in particolare, le autotutele oggetto delle risoluzioni 37/02, 83/02 e 151/02. Con quest'ultima l'Ufficio di Bologna 3 dell'Agenzia delle Entrate è stato esortato a dare attuazione -ove non intenda proporre appello- alla sentenza 6 dicembre 2001, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale ridusse con congrua e logica motivazione la percentuale del ricarico determinata nei confronti della società ricorrente.

Con la risoluzione 83/02 l'autotutela è stata attivata, con esito positivo, nei confronti dell'Ufficio di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alla decorrenza degli interessi sulle somme a rimborsarsi per l'IVA, stabilendosi che, con riferimento alla data della dichiarazione dell'imposta -presentata nel caso di specie il 27 febbraio 1989- è applicabile il

comma 1 dell'art. 38 bis del d.P.R. n°633/72, nella sua originaria formulazione, e non già l'art.4 del d.l.27 aprile 1990, n°90 (convertito nella legge 26 giugno 1990, n°165), che lo ha modificato e che è norma successiva e più sfavorevole al contribuente.

La proposta di autotutela formulata da questo Garante con l'allegata risoluzione 37/02 (all.C) è stata invece disattesa dall'Ufficio di Bologna 2 dell'Agenzia delle Entrate.

DECLARATORIE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE

Sono state emesse su segnalazioni che, inoltrate da contribuenti residenti in Emilia Romagna, hanno tuttavia ad oggetto disfunzioni, irregolarità o scorrettezze addebitate ad Uffici fiscali di altre regioni.

RIGETTO

Le risoluzioni di rigetto dei ricorsi presentati dai contribuenti accertano, di converso, positivamente la regolarità e la correttezza dell'operato degli Uffici e dei Comandi della Guardia di Finanza.

Le risoluzioni 36/02 e 113/02 danno atto, in particolare, della legittimità e correttezza di verifiche fiscali eseguite dalla Guardia di Finanza (Cod.4), mentre le risoluzioni 75/02 ed 82/02 riscontrano la sostanziale regolarità della gestione ICI da parte di un Comune della Regione (Cod.11).

Le allegate risoluzioni 77/02 e 146/02 (all.D e E) indicano poi la temerarietà di pretese avanzate dai contribuenti.

ACCOGLIMENTO

a)- Delle 89 risoluzioni di accoglimento pronunciate nell'anno, 78 riguardano (fra le 94 complessivamente pervenute) le segnalazioni di Cod. 2.

Le segnalazioni e, corrispondentemente, le risoluzioni per ritardata od omessa liquidazione dei crediti di imposta sono dunque le più numerose e riguardano la disfunzione che più incrina i rapporti fra l'Amministrazione finanziaria ed i cittadini. I quali hanno la legittima pretesa, in uno Stato di diritto qual è il nostro, di essere considerati alla pari della P.A. e di essere rimborsati dei loro crediti di imposta con la stessa sollecitudine e puntualità con cui sono tenuti a pagare i tributi. Ciò ha dovuto rilevare questo Garante, rivolgendo ripetutamente ai vari Uffici competenti e, da ultimo, al Settore Gestione Tributi – Ufficio Servizi al Contribuente della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate il "richiamo" di cui al comma 10 dell'art. 13 della legge 212/2000. Non sempre però tali interventi hanno potuto avere effetto, dipendendo essenzialmente la disfunzione dall'oggettiva indisponibilità dei fondi necessari al soddisfacimento dei crediti. Che, cumulatisi in più di un decennio, ammontano ormai, per quanto è dato di sapere, a cifre tali da impegnare seriamente il bilancio dello Stato e da fare assumere al problema rilevanza politica. Né l'estensione delle ipotesi di compensazione prevista dalla normativa di cui al comma 8 dell'art. 8 dello Statuto ha sortito l'esito sperato. Mentre l'insufficienza degli stanziamenti ed accreditamenti disposti rischia di creare solo discriminazioni.

La persistente inadempienza dell'Amministrazione finanziaria finisce per togliere così credibilità ad essa ed a questo stesso Garante, rendendosi conto i contribuenti dell'infruttuosità del suo intervento.

b)-Fra le altre risoluzioni di accoglimento sono degne di rilievo:

- la 48/02, con la quale è stato chiarito che il contribuente ha diritto a conoscere, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 dello Statuto, i motivi della perquisizione domiciliare effettuata nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza su autorizzazione concessa dal Procuratore della Repubblica ex artt. 32 e 33 d.P.R. n° 600/73 e 52, 63 e 75 d.P.R. 633/72 (all.F);
- la 49/02, con la quale è stata "raccomandata" al Concessionario della riscossione delle imposte la puntuale osservanza nell'effettuazione dei rimborsi del termine previsto dal comma 1 dell'art. 26 del d. lgs. n°112/1999, segnalando l'inadempienza alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 48 s.l.;
- la 152/02, con la quale sono state chieste ed ottenute spiegazioni sulla "commissione" che, in base a Convenzione stipulata con l'Amministrazione finanziaria, "Poste Italiane S.p.A." richiede al contribuente per il servizio di pagamento delle somme iscritte a ruolo per il tramite del sistema postale.

c)-In particolari fattispecie di Cod.10, che più interessano i rapporti fra Fisco e contribuenti nel campo delle politiche fiscali, questo Garante ha così deliberato:

I – ha riconosciuto ai creditori di imposta gli interessi anatocistici, rilevando che dall'interpretazione data dall'Amministrazione finanziaria all'art. 38 bis del d.P.R. n° 633/72, in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 4 ottobre 2002, n°14274), deriva un ingiusto pregiudizio ai contribuenti, con immancabili conseguenze negative sul piano dei loro rapporti con il Fisco, ed ha segnalato il caso, di non poca rilevanza, ai sensi del comma 11 dell'art.13 della legge n°212/2000 (risoluzione 45/02 - all.G);

II – ha rilevato, con riferimento alla stessa disposizione, l'esigenza che attraverso l'aggiornamento del Paragrafo 31 - Parte 2^a-Tabella A allegata al d.P.R. n°633/72 la riduzione dell'IVA prevista da tale norma per i motocicli a tre ruote 50 cc. a miscela sia estesa ai quadricicli di nuova costruzione adattabili al soddisfacimento delle necessità dei soggetti con ridotte od impedito capacità motorie permanenti (risoluzione 154/02 – all. H).

POLITICHE FISCALI – STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI

I – I dati come sopra esposti e classificati, illustrando l'attività svolta da questo Garante e fornendo un quadro completo -nel numero, specie e natura- delle deficienze, disfunzioni e scorrettezze degli Uffici tributari segnalate dai contribuenti, indicano nello stesso tempo lo stato dei rapporti fra costoro ed il Fisco.

II – Le fattispecie di Cod.10 oggetto delle risoluzioni 45/02 e 154/02 ineriscono senz'altro a tali rapporti, riguardando casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore (o le interpretazioni date ad esse) ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti e conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione,

secondo la lettera di cui al comma 11 dell'art. 13. Che anticipa invero il disposto di cui all'art. 13 bis aggiunto alla "finanziaria 2003".

Le due ipotesi di ingiustizia tributaria possono essere materia, in effetti, di politica fiscale.

III – L'incrinatura dei rapporti che più preoccupa è però quella, in atto, dipendente dalla ritardata od omessa liquidazione dei crediti d'imposta -il più delle volte già convalidati- dei contribuenti: la attestano peraltro le numerose segnalazioni di Cod.2 (in numero di 94), nel cui testo è dato di leggere frequentemente per il persistente disservizio espressioni di disappunto e di scoramento.

Anche questo problema interessa, sia pure indirettamente, le politiche fiscali.

IV – Non sono state riscontrate altre disfunzioni o scorrettezze degne di rilievo -eccezion fatta per quelle, già illustrate, oggetto delle risoluzioni 48/02 e 49/02- ma soltanto erronee interpretazioni di disposizioni tributarie.

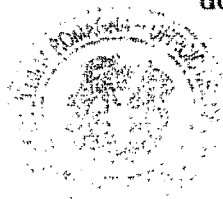
Il cospicuo numero delle autotutele esercitate denota, anzi, la sempre più crescente e lodevole propensione degli Uffici a prendere in considerazione le censure mosse dai contribuenti ed a correggere e legittimare, ritenendole fondate, il proprio operato.

V – Un'ultima notazione: le inammissibilità denotano lo scarso livello di conoscenza dell'ordinamento giuridico tributario da parte dei contribuenti e, segnatamente, la loro insufficiente consapevolezza dei diritti di difesa e delle garanzie offerte all'uopo anche dal Garante.

Donde la necessità che, in attuazione dell'art.5 dello Statuto e su iniziativa dell'Amministrazione, della materia sia fornita più ampia e capillare informazione.

La presente relazione è stata approvata dal Collegio del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna in Bologna, oggi 25 febbraio 2003.

Il Presidente
dott. Vito Aliano



Depositata in segreteria il 27.02.2003

Il Segretario
Massimiliano Nappa